

Finanziaria 2022 (bozza)

Recentemente è approvato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2022".

Il testo, composto da 219 articoli, inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva, attesa per la fine di dicembre

Di seguito le principali misure contenute nel DDL.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "INDUSTRIA 4.0"

È disposta la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi **"Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B.**

La proroga **non riguarda** gli investimenti in beni strumentali **"generici"**, per i quali l'agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

BENI "INDUSTRIA 4.0"

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" sono ora riconosciuti, a seguito della proroga, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- fino al **31.12.2025**;

ovvero

- fino al **30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Rimane confermato che:

- l'utilizzo esclusivamente in compensazione nel **mod. F24 in 3 quote annuali** di pari importo a decorrere **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione**;
- l'obbligo di riportare in fattura / altri documenti l'espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento;
- l'obbligo di disporre di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

A fronte della proroga però, sono state modificate le aliquote per il credito di imposta che a partire dal 1/1/2023 verranno ridotte rispetto a quanto già previsto per gli investimenti fino al 31/12/2022.

Nel dettaglio:

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis - NEW
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000			

ALTRI BENI GENERICI

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	

Si rammenta che il credito d'imposta relativo ai beni "generici" è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il **mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione** ad eccezione degli investimenti effettuati entro il 31/12/2021 per i quali è prevista la facoltà di compensare in un'unica quota annuale.

PROROGA IN MATERIA DI CREDITI DI IMPOSTA PER INTERVENTI EDILIZI

Il DDL contiene una serie di novità riguardanti le detrazioni previste per gli interventi "edilizi" e di riqualificazione energetica.

In particolare è prevista:

- la conferma fino al 31.12.2024 delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché del c.d. “bonus verde”;
- la proroga con modifiche della detrazione del 110%, del c.d. “bonus facciate” e “bonus mobili”;
- la proroga della possibilità di optare per la cessione del credito / sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi (sia superbonus che non)

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”

Prorogata dal 31.12.2021 al **31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive. La proroga riguarda anche le misure maggiorate del 70% e 80% (75%, 85% se relative a parti comuni condominiali) nonché l'acquisto di case antisismiche sempre sulla spesa massima di Euro 96.000,00.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA”

Prorogata **dal 31.12.2021 al 31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- 1) schermature solari;
- 2) micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- 3) impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
- 4) interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75%.

Tali proroghe, congiuntamente alle proroghe riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell'80% - 85% per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

“BONUS MOBILI”

Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti modifiche:

- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere:
 - non inferiore alla classe A per i forni;
 - non inferiore alla classe E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
 - non inferiore alla classe F per frigoriferi e congelatori;
- la detrazione del 50% da fruire in 10 rate annuali (come in passato) spetta su una spesa massima di **€ 5.000 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000)** a prescindere dall'ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche alla fruizione del bonus.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto” dei mobili e/o grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile “ristrutturato”. Quindi per acquisti nel 2022 i lavori dovranno essere iniziati a partire dal 1 gennaio 2021.

“BONUS FACCIATE”

Prorogato, **ma solo per il 2022**, anche il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, **Tuttavia in questo caso per tali spese per le spese sostenute nel 2022 è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%).**

“BONUS VERDE”

Proroga fino al **31/12/2024** anche per il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% le proroghe sono differenziate a seconda dei soggetti che eseguono i lavori.

Innanzitutto con riferimento alla rateazione spettante per la generalità degli interventi agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a **decorrere dall’1.1.2022**.

Limitando l’analisi delle proroghe solo alle persone fisiche ed ai condomini si ha che:

- per gli interventi eseguiti **da persone fisiche**, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, per i quali al **30.9.2021 risulti presentata la CILA** ovvero risultino avviate le formalità amministrative per ottenere la CILA relativa alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, la detrazione del 110% **può essere fruita per le spese sostenute fino al 31.12.2022**;
- per gli interventi **eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
 - o **110%** per le spese sostenute fino al **31.12.2023**;
 - o **70%** per le spese sostenute nel **2024**;
 - o **65%** per le spese sostenute nel **2025**;
- per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo sull’edificio adibito ad abitazione principale, **la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2022 in presenza di un ISEE non superiore a € 25.000**.
- per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2022;

In sostanza viene eliminata la possibilità per le persone fisiche di prorogare il termine dell’intervento al 31/12/2022 se entro il 30/06/2022 fosse stato raggiunto il 60% dell’intervento e di conseguenza per questi,

a meno di non rientrare nella clausole automatiche di allungamento viste prima, il termine dell'intervento resta fissato al 30/06/2022.

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, viene confermata la possibilità di esercitare l'opzione per gli interventi edilizi sia superbonus 110% sia per gli interventi edilizi minori.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È estesa anche al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI

Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, DPR n. 633/72 applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5% anche per il 2022.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36

Sono prorogate dal **30.6.2021 al 31.12.2022** le agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" previste dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "**prime case**" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022),

è previsto l'esonero dal pagamento:

- **dell'imposta di registro;**
- **delle imposte ipotecaria e catastale;**

a favore degli under 36 con un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto; O in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

BONUS AFFITTO UNDER 31

Maggiorato il cosiddetto “Bonus affitti giovani” a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. In precedenza la detrazione, da usare in dichiarazione dei redditi era fissata a Euro 991,60.

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i **20 e i 31 anni non compiuti**;
- con un reddito complessivo non superiore a **€ 15.493,71**;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98, per l'intera unità immobiliare o anche per porzione di essa destinata a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto nella misura:

- pari a **€ 991,60**;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000 di detrazione**.